

**Polizza a regolazione di premio: garanzia sospesa per mancata denuncia
Tribunale Nola, sentenza 02.11.2004)**

Nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definitivo ed invariabile e per una parte dipende da elementi mutevoli (polizze cd. a regolazioni di premio), è legittima la clausola che prevede la sospensione della garanzia per mancata denuncia, alla fine del periodo assicurato, degli elementi necessari alla determinazione della quota integrativa e quindi per il mancato pagamento della quota medesima.

Lo ha stabilito il Tribunale di Nola, con la sentenza del 2 novembre 2004, ricordando che:

- l'art. 1898 cod.civ. consente all'assicuratore di recedere dal contratto qualora l'assicurato non gli abbia dato avviso dei mutamenti delle circostanze che abbiano aggravato il rischio;
- qualora, operata la regolazione, l'anticipo versato risulta insufficiente, il contraente è inadempiente all'obbligo di pagare il premio e tale inadempimento legittima la controparte a sospendere la propria prestazione assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod.civ.

Tribunale di Nola, sentenza del 02.11.2004

ASSICURAZIONE, furto camion con merce. Contratto – Interpretazione - Sussistenza garanzia assicurativa - Validità/Invalidità di clausole inserite nel contratto assicurativo - Termine per l'introduzione di elementi nuovi nel giudizio - Potere degli agenti autorizzati a concludere i contratti - Capacità a testimoniare degli autisti - Non sussistenza del danno da lite temeraria in mancanza di dolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola - II sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 524 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1999 avente ad oggetto:

inadempimento

TRA

TIZIO SRL in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Napoli (...), presso l'Avv. (...) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

E

SEMPRONIO Assicurazioni SPA in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Nola (...) presso gli Avv. dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della somma di lire 121.547.437 oltre rivalutazione ed interessi ed al risarcimento del maggior danno subito anche per lite temeraria, con vittoria di spese.

Il procuratore della convenuta chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17.2.99 la TIZIO srl in persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio la SEMPRONIO spa in persona del legale rappresentante p.t..

L'attrice, premesso che:

stipulava in data 23.9.96 con la convenuta una polizza assicurativa con validità 30.9.96 – 29.9.97 contro il furto delle proprie merci trasportate su autocarri propri o di terzi;

in data 16.3.97 due autocarri di proprietà dell'attrice, carichi di biancheria, venivano rapinati del carico mentre viaggiavano sull'autostrada SA-RC, diretti a Gioia Tauro, in prossimità del raccordo autostradale per Salerno;

gli automezzi venivano rinvenuti dalla PS, privi del carico, il giorno successivo;

il sinistro veniva denunciato all'assicurazione con lettera raccomandata a.r. del 17.3.97;

il procedimento penale relativo veniva archiviato;

veniva effettuata una perizia contrattuale che determinava il valore della merce sottratta in lire 173.639.195 al lordo dello scoperto di polizza del 30 %;

deduceva che, nonostante formale richiesta effettuata con lettera raccomandata a.r. del 2.7.98, la convenuta non provvedeva al pagamento dell'indennizzo;

chiedeva quindi condannarsi la convenuta al pagamento della somma di lire 121.547.437 oltre rivalutazione ed interessi ed al risarcimento del maggior danno subito anche per lite temeraria, con vittoria di spese.

Si costituiva la convenuta e contestava la domanda dell'attrice, deducendo:

il difetto di legittimazione attiva, spettando l'indennizzo agli acquirenti delle merci assicurate;

l'inoperatività della polizza, del tipo a regolazione di premio, non essendo stato comunicato il consuntivo delle vendite annuali;

nel merito la mancata prova del fatto storico;

chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza dell'1.6.04.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice proposta dalla convenuta.

La compagnia eccepisce che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1378 e 1510 cc, nella compravendita di merci generiche l'individuazione delle medesime ed il trasferimento della proprietà in capo all'acquirente avviene nel momento della consegna, da parte del venditore, delle cose vendute allo spedizioniere o al vettore: il rischio del perimento delle medesime, pertanto, è sopportato dall'acquirente e, quindi, solo quest'ultimo sarebbe legittimato a richiedere l'indennizzo assicurativo non avendo il venditore subito alcun danno.

Si replica che, nella fattispecie, le merci non sono state trasportate da terzi ma direttamente dal venditore con mezzi propri; pertanto il trasferimento della proprietà si verifica all'atto della consegna, che non è mai avvenuta.

La compagnia, poi, eccepisce che sulle fatture relative alla vendita della merce in questione vi è l'annotazione "la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente" e ne deduce che la venditrice sarebbe, quindi, esente da responsabilità per la mancata consegna della merce stessa.

Si replica che le fatture sono documenti fiscali unilateralmente redatti dal venditore e, pertanto, ogni annotazione che dovesse esservi contenuta è del tutto irrilevante se non trasfusa in un patto contrattuale.

Va, poi, esaminata l'eccezione di inoperatività della polizza dedotta dalla convenuta.

La convenuta deduce che la polizza in questione è del tipo cd. *a regolazione di premio*: l'assicurato non aveva comunicato il consuntivo delle vendite annuali e la garanzia assicurativa, pertanto, non era operante.

Al riguardo si premette che il sistema a regolazione di premio prevede il pagamento, all'atto della stipula della polizza, di un anticipo sul premio finale; tale premio finale viene, poi, calcolato allo scadere del periodo assicurativo sulla base del fatturato effettivo dell'assicurato.

A tal fine si osserva che l'art. 6 delle condizioni speciali, allegate alla polizza assicurazione merci trasportate stipulata dall'attrice in data 23.9.96, prevede che il premio definitivo venga calcolato sulla base del fatturato comunicato dall'assicurato entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

L'eventuale conguaglio va pagato entro 15 giorni dalla data di presentazione da parte dell'assicuratore della relativa appendice.

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per l'annualità successiva viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Nella fattispecie il periodo assicurativo scadeva il 29.9.97, pertanto la comunicazione andava effettuata entro il 28.11.97.

Orbene l'assicurato ha prodotto:

fax del 12.3.98 con il quale comunicava all'assicurazione che il fatturato per il periodo in questione ammontava a lire 4.867.000.000;

fax del 17.3.98 con il quale la compagnia gli chiedeva di comunicare il fatturato suddiviso in periodi;

comunicazione del 18.3.98 contenente l'indicazione dei periodi richiesti;

appendice alla polizza del 25.3.98 nella quale la compagnia dà atto che non è dovuta alcuna integrazione del premio minimo anticipato;

fax del 9.5.98 nel quale la compagnia comunica che non intende versare l'indennizzo non essendo stati osservati gli obblighi relativi alla regolazione del premio.

Ciò premesso si osserva che l'assicurato ha comunicato, seppure in ritardo, alla compagnia i dati necessari alla regolazione del premio.

La compagnia non ha contestato tale ritardo ma ha chiesto un'integrazione dei dati comunicati ed ha, poi, emesso l'appendice di polizza nella quale si dichiarava che per il periodo in questione non era dovuta alcuna integrazione del premio essendo il volume di affari svolto coperto dall'anticipo versato.

L'inadempimento dell'assicurato, pertanto, è costituito solo da un ritardo nell'espletamento delle formalità relative alla regolazione del premio e non nel mancato pagamento del medesimo.

La compagnia eccepisce la citata clausola contrattuale secondo cui la società non sarebbe obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Orbene la suddetta clausola non può essere interpretata nel senso di escludere la copertura assicurativa per i sinistri verificatisi nel periodo assicurativo precedente anche nel caso in cui il premio sia stato interamente pagato.

A supporto della sua tesi la convenuta cita la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Al riguardo possiamo ricordare la sentenza 19 novembre 1993 della I sez. della Suprema Corte la quale, riaffermando un principio di diritto già sancito da Cass. 1044/78 e 2495/70, enuncia che *Nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definitivo ed invariabile e per una parte dipende da elementi mutevoli, è legittima, in quanto costituisce puntuale applicazione dell'art. 1901 cod. civ., la clausola che prevede la sospensione della garanzia per mancata denuncia, alla fine del periodo assicurato, degli elementi necessari alla determinazione della quota integrativa e quindi per il mancato pagamento della quota medesima.*

Tuttavia, a ben leggere la sentenza citata, si vedrà che la Cassazione non legittima affatto la clausola in questione nei termini pretesi dalla convenuta.

Infatti il motivo per cui la Suprema Corte ha ritenuto valida la suddetta clausola è duplice.

Il primo motivo è che la mancata fornitura degli elementi per il calcolo del premio non consente all'assicuratore di valutare il rischio assicurato.

Tale assunto trova il suo fondamento giuridico nell'art. 1898 cc che consente all'assicuratore di recedere dal contratto qualora l'assicurato non gli abbia dato avviso dei mutamenti delle circostanze che abbiano aggravato il rischio.

Il secondo motivo è che se, operata la regolazione, l'anticipo versato risulta insufficiente, il contraente è inadempiente all'obbligo di pagare il premio e tale inadempimento legittima la controparte a sospendere la propria prestazione assicurativa.

Questa facoltà è riconosciuta alla compagnia dall'art. 1901 cc che dispone la sospensione della garanzia assicurativa in caso di mancato pagamento del premio o di parte di esso.

In sostanza la Cassazione riconosce la validità della clausola suddetta sul presupposto che l'inosservanza degli obblighi relativi alla regolazione del premio incide sul sinallagma contrattuale.

Pertanto la clausola, comunemente inserita nei contratti di assicurazione che prevedono questa modalità di pagamento, secondo cui in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti la garanzia assicurativa per il periodo successivo resta sospesa fino alla regolazione ed al pagamento del premio è legittima perché fa piena applicazione del disposto degli artt. 1898 - 1901 cc.

Non altrettanto può dirsi della ulteriore clausola, inserita nel contratto in esame, secondo cui la società non è obbligata per i sinistri verificatisi nel periodo assicurativo scaduto *se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio.*

Occorre interpretare tale ultima statuizione, poco chiara nella sua estrema sintesi.

Orbene non si ritiene che tale clausola possa interpretarsi nel senso di escludere la garanzia assicurativa anche nel caso in cui l'assicurato abbia, di fatto, regolarmente pagato il premio assicurativo laddove resti inadempito soltanto l'obbligo formale di comunicazione.

Tale interpretazione, infatti, contrasterebbe con i principi generali del codice, in particolare quello secondo cui il contratto va interpretato secondo buona fede, e con la giurisprudenza della Suprema Corte, se bene intesa.

Infatti la Cassazione, quando riconosce la legittimità della clausola in questione, fa riferimento al caso della copertura dei sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione successivo a quello cui si

riferisce l'omessa regolazione del premio e legittima la sospensione della copertura assicurativa sulla base del fatto che essa costituisce un'applicazione della facoltà, riconosciuta dal codice al debitore, di rifiutare l'adempimento della prestazione qualora la controparte non abbia adempiuto la propria controprestazione: e non c'è dubbio che la mancata comunicazione dei dati richiesti legittimi tale rifiuto poiché impedisce di valutare se l'obbligo di pagare il premio assicurativo sia stato adempiuto interamente oppure no.

C'è, poi, da aggiungere che la Cassazione prende in esame casi in cui tale inadempimento si è tradotto nel mancato pagamento di un'integrazione del premio effettivamente dovuta.

Nella fattispecie, invece, la compagnia pretende di non adempiere ai propri obblighi pur avendo regolarmente incassato il premio dovuto e dopo aver emesso un'appendice di polizza nella quale dà atto dell'adempimento, seppur tardivo, degli obblighi relativi alla regolazione del premio.

Tale pretesa è ingiustificata perché non vi alcuna rottura del sinallagma contrattuale: l'obbligazione di pagare il premio, infatti, è stata regolarmente adempiuta ed il ritardo nella comunicazione dei dati necessari per la regolazione è stato considerato irrilevante dalla stessa compagnia la quale ha regolarmente emesso l'appendice di polizza.

Qual è, allora, il senso della clausola in questione?

Occorre, anzitutto, operare una qualificazione giuridica della clausola.

Essa può venire interpretata in due modi.

Il primo è quello di estendere al periodo assicurativo precedente la sospensione della garanzia assicurativa prevista per il futuro dalla prima parte della clausola.

Tale interpretazione, come abbiamo visto, non è accettabile perché contrasta con il principio della buona fede contrattuale e con la giurisprudenza della Suprema Corte, citata dalla stessa convenuta, la quale ricollega l'effetto sospensivo al dettato dell'art. 1901 cc e, quindi, al mancato pagamento del premio.

La pattuizione può, poi, essere interpretata come una clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 cc, prevede la risoluzione del contratto in caso dell'inadempimento dell'obbligo di comunicare i dati relativi alla regolazione del premio.

Tale clausola, infatti, dà rilievo decisivo al ritardo nella comunicazione di tali dati che, altrimenti, costituirebbe un inadempimento di secondaria importanza.

L'art. 1458 cc, poi, prevede che la risoluzione abbia effetto retroattivo.

La seconda parte della clausola citata, quindi, avrebbe l'effetto di estendere la copertura assicurativa prevista per il futuro dalla prima parte della clausola suddetta, in caso di mancata regolazione del premio, anche al periodo assicurativo scaduto.

Tuttavia la clausola risolutiva espressa non opera, *ipso iure*, al verificarsi della circostanza dedotta in clausola ma, ai sensi dell'art. 1456 cc, la parte interessata deve espressamente dichiarare di volersene valere.

Nella fattispecie la compagnia non solo non ha dichiarato di voler risolvere il contratto ma ha emesso un'appendice di polizza attestante l'integrale pagamento del premio, con ciò rinunciando ad avvalersi della clausola in questione.

Pertanto, anche a voler riconoscere legittimità alla clausola in questione quale clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto non si è verificata perché la compagnia ha rinunciato ad avvalersi di tale facoltà.

A questo proposito l'assicurazione, nella comparsa conclusionale, nega di aver mai ricevuto le comunicazioni sopra indicate, relative alla regolazione del premio.

Tale circostanza, introducendo un elemento nuovo nella causa, avrebbe dovuto essere dedotta all'udienza di trattazione o, al più, nel termine di cui all'art. 183 comma 5° cpc e non può, pertanto, essere presa in considerazione.

L'assicurazione, infine, deduce che l'appendice di polizza non sarebbe valida in quanto sottoscritta da un agente privo di poteri in tal senso.

Si replica, anche in questo caso, che la circostanza non può essere presa in considerazione in quanto tardivamente dedotta nella sola comparsa conclusionale.

Ad abundantiam si osserva che, ai sensi dell'art. 1903 cc, gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti la modificazione e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura resa pubblica nelle forme richieste dalla legge: orbene non è stato provato né che i poteri dell'agente in questione non consentissero l'emissione di appendici della polizza né che tali limitazioni siano state adeguatamente pubblicizzate.

In conclusione la garanzia assicurativa è operante.

Veniamo, ora, al merito della vicenda.

Preliminarmente va esaminata la questione della capacità a testimoniare dei testi escussi.

La convenuta sostiene che i suddetti, autisti degli autocarri rapinati, erano custodi della merce sottratta e, come tali, civilmente responsabili nei confronti dell'attrice: sarebbero, pertanto, incapaci di testimoniare avendo un interesse nella causa.

Si replica che l'interesse nel giudizio, per rendere il testimone incapace di deporre, deve essere qualificato, concreto ed attuale, tale, cioè, da legittimare la partecipazione alla causa del testimone.

Orbene, nella fattispecie, la responsabilità civile dei testimoni nei confronti dell'attrice rappresenta una mera eventualità, peraltro non direttamente collegata alla causa in corso, e non ne determina, pertanto, l'incapacità a testimoniare.

Venendo al merito si osserva che il fatto storico della rapina risulta provato dalle denunce presentate alla polizia, dal verbale di rinvenimento degli autocarri, dal decreto di archiviazione del Gip (prodotti in atti) e dalle concordi testimonianze degli autisti.

I danni sono stati liquidati mediante una perizia contrattuale (circostanza non contestata) in lire 121.547.437 al netto del 30 % di scoperto di polizza.

La compagnia eccepisce il limite del massimale, previsto dalla polizza in lire 100.000.000.

Tale circostanza, ancora una volta, è stata tardivamente dedotta nella comparsa conclusionale e non può, pertanto, essere presa in considerazione.

Ad abundantiam si osserva che all'art. 3 delle condizioni speciali di polizza il massimale è fissato in lire 100.000.000 per ciascun autocarro e, nella fattispecie, la rapina ha riguardato due autocarri.

In conclusione la convenuta va condannata al pagamento della somma di lire 121.547.437 pari ad euro 62.774 oltre interessi al tasso legale dalla domanda.

Non si fa luogo a rivalutazione non essendo stata data prova del pregiudizio subito.

La domanda di condanna al risarcimento del maggior danno subito va rigettata non essendo stato tale danno provato e nemmeno dedotto.

Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non essendovi dolo nel comportamento della controparte.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art.282 c.p.c. come sostituito dall'art.33 della l.353/90 ed ai sensi dell'art.90 della legge n.353/90, come da ultimo modificato dall'art.9 della legge n.432/95.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla TIZIO srl in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti della SEMPRONIO spa in persona del legale rappresentante p.t. con atto di citazione notificato il 17.2.99, così provvede:

1. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 62.774 oltre interessi al tasso legale dal 17.2.99;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.650, di cui euro 5.000 per onorario, euro 1.500 diritti di procuratore ed euro 150 per spese, con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.

Così deciso in Nola il 02.11.04.

IL GIUDICE

(Dott. Ciro Caccaviello)